



ORGANIZZAZIONE RADIO C.B.
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA



Iscritta nel Registro Generale del Volontariato della Regione Toscana, n° 103 con decreto N° 23/P del 25/07/2001

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017

Preso atto che:

- per le ore 20.15 del giorno 28 novembre 2019 l'Assemblea straordinaria dei soci è stata convocata in prima sessione per l'approvazione del nuovo statuto necessario per l'adeguamento ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e che non è stato raggiunto il numero legale dei soci;
- alle ore 21.15 del giorno 28 novembre 2019, presso la sede in via San Genesio n. 24 a Filetto, Comune di Villafranca in Lunigiana (MS), il Presidente dell' **"Organizzazione Radio CB Villafranca L."** dichiara aperta, in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria per discutere e deliberare in merito all'**adeguamento statutario** ai fini e per gli effetti del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, previa convocazione con nota scritta inviata a tutti i soci aventi diritto in data 13 novembre 2019.

Risultano presenti, oltre al citato Presidente, n. 15 soci su n. 19 iscritti FIR SER aventi diritto, di cui n. 12 fisicamente e n. 3 per delega.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Valentina Belfiore.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente, invita il segretario a dare lettura del nuovo testo statutario, in funzione dell'adeguamento dello stesso al Codice del terzo settore, D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

Data lettura del testo ed al termine del dibattito assembleare, il Presidente propone di mettere in votazione, in forma palese e per alzata di mano, l'approvazione del nuovo testo statutario che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente accerta che sono favorevoli all'adeguamento statutario così proposto ai sensi di Legge, n. 15, contrari n. **nessuno**, astenuti n. **nessuno**.



ORGANIZZAZIONE RADIO C.B.
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA



Iscritta nel Registro Generale del Volontariato della Regione Toscana, n° 103 con decreto N° 23/P del 22/07/2001

Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'associazione che dispone di conservare agli atti ed alla quale seguiranno gli adempimenti di rito, tra cui la registrazione del nuovo Statuto e la comunicazione dello stesso al F.I.R. S.E.R.-C.B. Nazionale.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal c. 3 e dal c. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

L'assemblea delibera all'unanimità, la delega al Presidente dell'associazione ad apportare tutte le eventuali variazioni che dovessero essere richieste d'ufficio, in funzione dell'iscrizione al registro unico del Terzo Settore, ai sensi del richiamato D.Lgs. e per l'eventuale richiesta contestuale di riconoscimento della personalità giuridica.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 22,20, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario Valutino Belfiore

Il Presidente Antonio Siele





STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita come da atto costitutivo del 01 settembre 2000 un'associazione denominata " **Organizzazione Radio c.b. Villafranca in Lunigiana** ", che oggi per effetto del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, assume la seguente denominazione:

Associazione Radio C.B. Villafranca L. OdV

da ora in avanti denominata "*associazione*", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha *sede legale* nel Comune di Villafranca in Lunigiana (MS) in Via San Genesio n° 24 località Filetto e con *durata illimitata*.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui alle sotto elencate lettere dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

lettera "a" - Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n° 53, e successive modificazioni, non che le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

lettera "e" - Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e non pericolosi.

lettera "i" - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

lettera "u" - Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n°166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

lettera "y" - Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n° 225, e successive modificazioni.

Mediante le seguenti azioni:

L'Associazione svolge, da tempo attività di Protezione Civile, predisponendo l'attivazione di reti di comunicazioni alternative o quant'altro necessario, in situazioni di macro o micro emergenze (eventi sismici, alluvioni, criticità meteo, etc.); organizza e partecipa a corsi di formazione finalizzati all'uso di attrezzature e materiale logistico, nonché corsi di formazione per operatori radio da impiegare nelle attività di Protezione Civile; partecipa alle esercitazioni degli stessi ambiti.

Antonio Siole

Valentino Belloni
Achille Cane

Alvina Belfiori Antimo Sicile

Alvina Belfiori Antimo Sicile

Alvina Lee
Valerie Belvoir
Antimo Sile

Alvina Lee
Valerie Belvoir
Antimo Sile

Alvina Lee
Valerie Belvoir
Antimo Sile

Alvina Lee
Valerie Belvoir
Antimo Sile

La fondazione
nazionale
rapporti

Gli asso

Unione
Direzione
provinciale di Massa

Alvina Lee
Valerie Belvoir
Antimo Sile

Alvina Lee
Valerie Belvoir
Antimo Sile

Alvina Lee
Valerie Belvoir
Antimo Sile

- Alvina Lee
Valerie Belvoir
Antimo Sile

Alvina Lee
Valerie Belvoir
Antimo Sile

Alvina Lee
Valerie Belvoir
Antimo Sile

Alvina Lee
Valerie Belvoir
Antimo Sile

Alvina Lee
Valerie Belvoir
Antimo Sile

che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi.
- essere eletti negli stessi, al compimento della maggiore età.
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, preventivamente deliberate dall'organo di amministrazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

I minori di diciotto anni possono essere iscritti all'associazione senza diritto di voto.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- mantenere un comportamento corretto, cortese, responsabile nei confronti dei soci e della cittadinanza.
- avere cura di tutto il materiale concesso in uso dall'associazione;
- Tenere un comportamento consono al ruolo di socio volontario a tutela della buona immagine dell'associazione.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, morosità, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Antimo Prole

Voluntarie Belluosa
Schiavo Anna

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere della validità della tessera annuale dell'associazione.
I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto su *patrimonio* della stessa.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 6 (Organi dell'associazione)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- l'Organo di controllo solo qualora si verifichino le condizioni previste dall'art. 30 comma 2 e 4 del C.T.S.;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta* anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, o *modalità telematica* (email o WhatsApp) contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'assemblea straordinaria potrà essere convocata in caso di urgenza nel termine di 7 giorni dalla data della sua fissazione.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti *competenze inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati*;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento*;
- *delibera la trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza*.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà + 1 degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione con la presenza del 51% dei soci e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la *devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.

Delle riunioni dell'Assemblea, è redatto un verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, nonché in caso di elezioni, dagli scrutatori.

ART. 8

(Organo di amministrazione o consiglio direttivo)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti inerenti le attività associative;
- proporre all'Assemblea l'ammontare delle quote sociali annuali da corrispondersi da parte dei Soci;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- redigere l'O.d.G. da discutere in assemblea;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, pari a 7, nominati dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto per la *durata* di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Nella prima riunione del Consiglio Direttivo, che dovrà essere indetta dal Presidente dell'Assemblea dei Soci entro dieci giorni dalla data delle avvenute elezioni, si provvederà all'elezione del Presidente e del vicepresidente, del segretario e del tesoriere.

L'elezione dovrà svolgersi per alzata di mano oppure a scrutinio segreto se richiesto da almeno un membro, ed in caso di parità di voti si procederà ad ulteriori votazioni fino a quando non sarà raggiunta la maggioranza prevista.

Il Segretario custodisce il libro dei soci, il registro dei volontari, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di amministrazione, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea, dirama gli avvisi di riunione, redige i verbali delle riunioni, esplica tutte le altre mansioni inerenti la sua carica.

Il tesoriere sovrintende alla ordinaria amministrazione dell'associazione, custodisce i fondi rendendone conto al consiglio direttivo, effettua i pagamenti in base ai giustificativi firmati dal presidente.

Effettua tutte le riscossioni a qualsiasi titolo dovute all'associazione, esplica tutte le altre mansioni inerenti la sua carica.

- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione o su richiesta di almeno 3 Consiglieri;

Valutazione Bellone

Adriano Pao

Antonio Proca

- la convocazione deve avvenire a mezzo di comunicazione scritta da inviarsi almeno 7 gg. prima o in caso di urgenza anche il giorno prima della data stabilita per la riunione e dovrà essere corredata da un dettagliato ordine del giorno.
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
- Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti;
- Ogni Consigliere ha diritto ad 1 (uno) voto, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.
- Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.
- Il Consiglio Direttivo, per l'assolvimento delle attività promozionali o dell'Associazione, può affidare mandati specifici a propri membri o a commissioni di Soci.
- Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare alle sue riunioni - a scopo consultivo - soci od altre persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere. Gli invitati non hanno diritto di voto e si devono impegnare a non divulgare gli argomenti oggetto della discussione né le relative deliberazioni assunte.
- Nel caso di dimissioni di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo, a meno che non intenda a suo insindacabile giudizio indire nuove elezioni, può sostituire il componente o i componenti dimissionari, nominandoli tra i non eletti ed in relazione al numero dei voti riportati nell'ultima elezione.
- I componenti del Consiglio Direttivo essendo eletti dall'Assemblea, sono inamovibili: solo l'Assemblea dei Soci può revocare il mandato affidato.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti dei terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto tra i componenti dell'organo di amministrazione a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Vigila e cura il funzionamento dell'Associazione e comunque adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente Statuto.

Può delegare anche in via continuativa, ma a tempo determinato, alcune mansioni ad esso attribuite dal presente Statuto.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 11, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 14
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Nel caso l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici ricevuti dal soggetto beneficiario sia pari o superiore, al valore di € 10.000,00, andranno pubblicati sul sito dell'associazione oppure pagina Facebook o siti di eventuali strutture superiori, gli elementi informativi relativi a tutte le voci interessate.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15
(informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

ART. 16
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del segretario;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura del segretario;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, se previsto tenuto a cura dello stesso organo;
- Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali dietro richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla stessa.

ART. 17
(Volontari)

I *volontari* sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I soci che svolgono attività di volontariato, sono regolarmente assicurati secondo quanto previsto dall'art.18 del D.lgs 117/2017.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Data: 28 novembre 2019

Il Presidente

Antonio Siole

Il Vicepresidente

Stefano Pave

Il Segretario

Voluntario Belfiore

Antonio Siole

AGENZIA DELLE ENTRATE
REGISTRATO PRESSO UFFICIO DI AULLA

16 DIC. 2019

AL N. 440

SERIE 3



L'ADDETTO AL SERVIZIO (*)
Vinciguerra Stefania
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
IL DIRETTORE PROVINCIALE
Paola Anodio